
Lettera circolare n. 09 del 23/05/2016

**CORSO FORMATIVO SUGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 97
COMMA 3 TER D.LGS. 81/2008 PER DATORE DI LAVORO –
DIRIGENTE – PREPOSTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

(Art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008 ed interpello 7/2016 del 12/05/2016)

Con riferimento all'Art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008, si evince che per poter svolgere le attività previste nell'Articolo di legge sopramenzionato i datori di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti **devono essere in possesso di adeguata formazione.**

Si ricorda che tra gli obblighi dell'Art. 97 vi è anche la verifica dei P.O.S. dell'impresa esecutrici rispetto all'impresa affidataria, prima della trasmissione al coordinatore della sicurezza.

Con interpello 7/2016 Prot. 9737 del 12/05/2016 il Ministero chiarisce che il committente o il responsabile dei lavori acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) "il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97", **dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune,** anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Tra l'altro il D.lgs. 81/2008 prevede specifica sanzione per non aver soddisfatto tale obbligo.

L'Edilformas Abruzzo per consentire alle imprese di essere in regola con quest'ulteriore adempimento, a inserito in calendario specifici corsi della durata di 4 ore, come da programma allegato.

**Corso di formazione per lo svolgimento
delle attività previste dall'Art. 97 D.Lgs. 81/2008
(durata 4 ore)**

Programma formativo:

- Art. 26 D.lgs. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- Idoneità tecnico professionale Allegato XVII D.lgs. 81/2008;
- Art. 97 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- Coordinamento degli interventi degli articoli 95-96 D.lgs. 81/2008;
- Verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza P.O.S. delle imprese esecutrici rispetto all'impresa affidataria;

Il modulo di iscrizione e reperibile sul sito: www.edilformas.it

Si allega alla presente, stralcio normativo sia dell'Art. 97 D.lgs. 81/2008 che dell'interpello 7-2016.

Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, sia per i lavoratori che per i titolari e i soci, per eventuali informazioni si prega di contattare: **Edilformas Abruzzo - 085.4312223 - Mail: efoe@edilformas.it**.


Distinti saluti



il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



il Vicepresidente
DOVI ALOUMON



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA

Art. 97 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. **Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.**

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2016

*Alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e
Coordinatori della Sicurezza*

Prot. n. 9737 del 12/05/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “*modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008*”. In particolare l'istante chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “*possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008*”.

Al riguardo va premesso che l'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “*il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo*”.

L'art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede “*per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione*”.

L'art. 90, co 9, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all'allegato XVII del medesimo decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In relazione alla verifica dell'obbligo di cui all'art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2016

attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) *“il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97”*, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(f.to Ing. Giuseppe PIEGARI)